SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 giugno 2003, n. **133.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2003, N. 73.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Le disponibilità non utilizzate per l'anno 2003, in funzione degli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vengono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2205):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 15 aprile 2003.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro e previdenza sociale), in sede referente, il 2 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 maggio 2003.

Esaminato dalla 11ª commissione il 7, 13 maggio 2003.

Esaminato in aula e approvato il 13 maggio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3970):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14 maggio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 27, 28, 29 maggio 2003.

Esaminato in aula il 3 giugno 2003 e approvato il 4 giugno 2003.

03G0157

LEGGE 12 giugno 2003, n. **134.**

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«*1.* L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51,

commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

Art. 2.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,».

Art. 4.

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale»;

b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «tre anni»;

c) l'articolo 60 è abrogato.

Art. 5.

1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 718):

Presentato dall'on. Giuliano PISAPIA il 12 giugno 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 ottobre 2001 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 28 novembre 2001; il 14, 21 marzo 2002; il 10, 23 aprile 2002; il 7, 14 maggio 2002.

Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 12 giugno 2002 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 29, 30 maggio 2002 e approvato, in un testo unificato con atti n. 1423 (on. PALMA) e n. 1488 (on. VITALI) il 2 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1577):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 15 luglio 2002 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 17 settembre 2002; l'8 ottobre 2002; il 5 novembre 2002 e il 4 dicembre 2002.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 dicembre 2002, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 4 e 5 dicembre 2002.

Esaminato in aula il 23, 28 gennaio 2003 ed approvato, con modificazioni, il 29 gennaio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 718-*B):*

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 febbraio 2003 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 5, 12, 18, 19, 27 febbraio 2003; il 6, 12, 18 marzo 2003; il 1° aprile 2003.

Esaminato in aula il 10 aprile 2003 ed approvato, con modificazioni, il 28 aprile 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1577-*B).*

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 aprile 2003 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 13 e 15 maggio 2003.

Esaminato in aula il 29 maggio 2003 ed approvato il 10 giu gno 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.*

*1-*bis. *Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis *e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.*

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

— Si riporta, per completezza di informazione, il testo dei commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'art. 51 del codice di procedura penale:

«Art. 51. *(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). —* Da 1 a 3. (*Omissis).*

3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a),* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*ter. (Omissis).*

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-*ter*».

— Per completezza di informazione si riporta il testo del quarto comma dell'art. 99 del codice penale:

«Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà, e nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 445 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 445 *(Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). — 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.*

*1-*bis. *Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.*

2. Il reato è estinto, *ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,* se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 240 del codice penale:

«Art. 240 *(Confisca).* — Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 653 del codice di procedura penale:

«Art. 653 *(Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare)* — 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

1-*bis*. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 629 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 629 *(Condanne soggette a revisione)*. — 1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna *o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,* o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 53 *(Sostituzione di pene detentive brevi)*. — *Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.*

*La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-*ter *del codice penale.*

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione».

— Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 57 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 57 *(Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio)*. — Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.».

— Si riporta per opportuna conoscenza, il testo degli articoli 135 e 133-*ter* del codice penale:

«Art. 135 *(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive)*. — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva».

«Art. 133-*ter (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda)*. — Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento».

— Si riporta il testo dell'art. 59 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 59 *(Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)*. — La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a *tre anni* di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.

La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'art. 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 446 del codice di procedura penale:

«Art. 446 *(Richiesta di applicazione della pena e consenso)*. — 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma 1.

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni».

03G0162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2003, n. **135.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, n. 11), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicabilità

1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2.

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

1. Ai fini del presente regolamento sono attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale le attività di ricerca svolte nei seguenti ambiti:

a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;

b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;

c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;

d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;

e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;

f) riduzione dei consumi energetici;

g) smaltimento dei rifiuti;

h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;

i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;

l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

Art. 3.

Modalità di svolgimento

1. Le fondazioni svolgono le attività di cui all'articolo 2 secondo quanto previsto dallo statuto, direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente.

2. L'attività diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2.

3. Qualora le fondazioni svolgano le attività di ricerca attraverso le università e gli altri enti indicati nel comma 1, i rapporti tra le fondazioni e questi ultimi soggetti sono regolati da specifiche convenzioni che disciplinano in particolare:

a) le linee guida dell'attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca;

b) i rapporti tra la fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività;

c) le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca;

d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 239

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 10, comma 1, lettera *a)*, n. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) prevede:

«Art. 1. — Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) - 10) - *(Omissis).*

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

— L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) così recita:

«1. — Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 si veda la nota alle premesse.

03G0160

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° aprile 2003.

Modalità di attuazione della misura 1.2 «esportazione/altra destinazione» (Arresto definitivo) prevista dallo SFOP 2000/2006.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modalità di attuazione delle misure di «Arresto definitivo» delle attività di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2003, con il quale si è provveduto a ridurre il premio previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, in considerazione delle limitate risorse disponibili;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti provvedimenti in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi;

Decreta:

Art. 1.

Normativa di riferimento

1. Per l'attuazione della misura 1.2 «Esportazione/altra destinazione» (arresto definitivo), perseguita attraverso le modalità di cui all'art. 2, si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, modificato dal Reg n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002.

2. La misura si applica solo alle unità, di età pari o superiore a 10 anni, che siano state armate, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di trasferimento o di diversa destinazione, ovvero, per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.

3. Ai fini del presente provvedimento l'età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l'anno in cui la domanda di trasferimento o di diversa destinazione viene ammessa a finanziamento e l'anno di entrata in servizio, come definito dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986.

4. Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono rispettare le seguenti condizioni:

a) la nave deve risultare iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunità europea;

b) al momento dell'ammissione al premio (data del provvedimento ministeriale) la nave deve essere operativa. È definita operativa la nave armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione.

Art. 2.

Modalità di arresto definitivo

1. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi, in base alla misura 1.2 - esportazione/altra destinazione, è conseguito attraverso:

a) il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo in contesto diverso dalla società mista: sono escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT e le navi di età pari o superiore a 30 anni. La nave deve essere immediatamente iscritta nei registri del Paese terzo ed è soggetta al divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie;

b) la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attività di pesca.

2. Per le modalità di trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo di cui al punto *a)* del comma 1, è necessario, ai fini del riconoscimento del premio, che vengano soddisfatti i seguenti criteri:

a) esiste un accordo di pesca tra la Comunità europea e il Paese terzo verso cui avviene il trasferimento e sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori;

b) il Paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea;

c) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave trasferita ha perso possibilità di pesca nell'ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un altro accordo;

d) il Paese terzo, qualora non sia parte contraente o cooperante delle competenti organizzazioni regionali per la pesca, non è stato identificato dalle competenti organizzazioni regionali per la pesca come un Paese che consente modalità di pesca che mettono a repentaglio l'efficacia delle misure internazionali di conservazione. La commissione pubblica periodicamente un elenco dei Paesi interessati nella serie *c)* della Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

Art. 3.

Presentazione della domanda e iter istruttorio

1. L'originale della domanda di ammissione al premio previsto dalla misura 1.2- esportazione/altra destinazione, redatta in carta semplice, è presentata o fatta pervenire all'ufficio di iscrizione della nave che provvede al procedimento istruttorio.

2. Nella domanda, di cui si allega fac-simile, devono essere indicati:

a) le generalità complete del proprietario/i: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale; residenza; telefono e fax. Per le società: ragione sociale completa; sede legale; codice fiscale; partita IVA; telefono; fax e generalità complete del legale rappresentante;

b) gli elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero RR.NN.MM.GG; ufficio di iscrizione della nave; numero UE (obbligatorio);

c) la modalità di arresto definitivo (trasferimento verso Paese terzo o altra destinazione); in quest'ultimo caso specificare l'uso cui verrà adibita l'unità, comprovato da eventuale documentazione;

d) le coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente; codice ABI; codice CAB; specificando la modalità di pagamento prescelta;

e) la seguente dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».

3. Qualora l'importo del premio risulti superiore a € 154.937, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia presentata alla prefettura competente ai sensi dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto, ovvero, l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

5. Al termine dell'istruttoria, l'Autorità marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse a beneficiare del premio di arresto definitivo, procede al calcolo del premio ai sensi dell'art. 4, e trasmette al Ministero, entro trenta giorni dall'acquisizione della domande, ovvero entra sessanta giorni in caso di integrazione documentale, una comunicazione secondo lo schema allegato (Allegato 1).

6. L'esito negativo dell'istruttoria è notificato direttamente al richiedente precisando gli elementi che caratterizzano il non accoglimento dell'istanza e le modalità per impugnare il provvedimento.

7. Il Ministero, acquisito il parere di cui al comma 5 e verificata la disponibilità finanziaria, notifica al richiedente la decisione di ammissione, fissando in trenta giorni dalla notifica il termine per la riconsegna all'ufficio marittimo della licenza di pesca o dell'autorizzazione provvisoria. La riconsegua dell'atto abilitativo alla pesca è atto irrevocabile: il titolo è annullato, la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo entro il termine prescritto comporta l'archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi della legge n. 241/1990. In tal caso non può essere ripresentata istanza prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data della decisione di ammissione.

8. L'autorità marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse a beneficiare del premio di arresto definitivo, acquisito il documento previsto per l'esercizio della attività di pesca, licenza e/o attesta-

zione provvisoria, in corso di validità, lo trasmette al Ministero, unitamente al verbale dell'avvenuta riconsegna.

9. Una volta riconsegnata la licenza di pesca il richiedente procede al trasferimento o alla diversa destinazione della nave secondo le modalità di cui all'art. 2.

10. Entro il termine di sei mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca, il richiedente procede all'arresto definitivo. Il mancato rispetto di detto termine pone a carico del richiedente il rischio connesso alla ridotta o incompleta disponibilità di risorse finanziarie. In casi eccezionali l'autorità marittima può concedere la proroga di giorni trenta.

11. L'autorità marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse a beneficiare del premio di arresto definitivo trasmette al Ministero l'estratto RNMG con l'annotazione dell'avvenuta cancellazione.

12. Gli allegati A, B e C al decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e successive modifiche, restano agli atti dell'autorità marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse a beneficiare del premio di arresto definitivo.

Art. 4.

Calcolo del premio

1. Per il calcolo dell'importo massimo del premio da riconoscere per il trasferimento o la diversa destinazione delle navi, si applicano le tabelle riportate nell'allegato *D)* di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

2. La stazza per il calcolo del premio è rilevata dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso. Solo per le navi di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri, qualora il valore di stazza è espresso in tsl, è necessario acquisire il certificato di stazza in GT.

3. La tabella 1 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri. La tabella 2 si applica per le navi con lunghezza fra le perpendicolari uguale o inferiore a 24 metri le cui richieste di premio saranno presentate entro il 30 settembre 2003. Dopo tale data si applica la tabella 1 per tutte le navi.

4. Il premio per la modalità di arresto definitivo, attuato attraverso la misura 1.2 esportazione/altra destinazione, calcolato come segue, è arrotondato alle dieci unità inferiori, per i pagamenti in euro:

a) premi per il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo in contesto diverso dalla società mista: importi massimi dei premi per la demolizione diminuiti del 70%;

b) premi per la destinazione definitiva della nave a scopi non di lucro diversi dalla attività di pesca, il premio è pari all'importo massimo del premio per la demolizione.

5. In caso di affondamento della nave successivo alla decisione di concessione del premio, sarà erogato il premio previsto per la demolizione.

Art. 5.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio previsto dalla misura 1.2 esportazione/altra destinazione, è liquidato come segue:

a) 50% a titolo di acconto, entro trenta giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria, previo impegno da parte del richiedente a procedere al trasferimento verso un Paese terzo della nave o alla destinazione diversa nel termine prescritto all'art. 3, comma 10. Per le navi con stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT, l'acconto è liquidato previa presentazione di nulla osta da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali e di eventuali creditori ipotecari;

b) saldo ad avvenuta radiazione del M/P dai registri di iscrizione, che deve avvenire entro 6 mesi dalla riconsegna della licenza.

Art. 6.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti disposizioni. L'entità del premio determinato con le modalità di cui all'art. 4 è diminuito:

a) di una parte dell'importo riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento, calcolata *pro rata temporis* per il periodo vincolativo residuo;

b) dell'intero aiuto per l'arresto temporaneo erogato ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, del regolamento CE n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell'art. 14 del regolamento CE n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998, riscosso nei due anni che hanno preceduto l'ammissione al premio di arresto definitivo.

2. Per il calcolo della quota *pro rata temporis* di cui alla lettera *a)*, del punto precedente si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione, di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data di decisione del premio di arresto definitivo.

3. Il premio di arresto definitivo è interamente liquidato nel caso in cui la decisione di ammissione è effettuata alla scadenza del periodo vincolativo.

Art. 7.

Registrazione vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione, le agevolazioni concesse e la scadenza del vincolo. L'autorità marittima avrà cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio di destinazione.

Art. 8.

Disposizioni generali

1. Per quanto non direttamente previsto dal presente decreto si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 382

ALLEGATO

Fac-simile
domanda di ammissione

All' ....
(ufficio di iscrizione della nave da pesca)

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA MISURA 1.2 ESPORTAZIONE/ALTRA DESTINAZIONE

Il/i sottoscritto/i ....

(persone fisiche)

cognome .... nome ....
codice fiscale ....
nato/i a .... prov. ....
il .... attualmente residente/i a ....
prov. .... in via .... n. ....
c.a.p. .... telefono .... fax ....

(persone giuridiche)

cognome .... nome ....
nato a .... prov. .... il ....
attualmente residente a .... prov................
in via .... n. .... c.a.p. ....
Nella qualità di rappresentante legale della Soc. ....
.... ragione sociale ....
sede .... numero di iscrizione
camera di commercio ....
partita I.V.A. ....
telef. .... Fax ....

proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ....
nominativo internazionale (solo per le navi che hanno tale obbligo)
....
matricola n. .... o RR:NN:MM:e GG. n. ....
ufficio di iscrizione della nave ....
numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) ....
.... (obbligatorio);

chiede/o no

di accreditare il premio, da erogare in € .... , per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, conseguente a ....
(specificare la modalità di resto definitivo) della suindicata nave, sul c/c n. .... intrattenuto presso la banca, ... ABI n. ....
CAB n. ...., ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del presente decreto ministeriale.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati personali riportati nella seguente domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Luogo e data ....

Firma ....

ALLEGATO 1

(Timbro lineare dell'Ufficio)

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale Asia, 2 - 00144 ROMA

Si comunica che, ai sensi del Reg. CE n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e successive modifiche e del decreto ministeriale 20 dicembre 2000 recante norme di attuazione dell'art. 7 del Reg. CE n. 2792/1999 e successive modifiche, la domanda di premio presentata dal/i sig. ....
acquisita al protocollo n. .... del ....
per l'arresto definitivo della nave denominata ....
.... n. UE ....,
presenta tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante ....
.... (specificare la modalità di arresto definitivo).

L'importo calcolato dalla Scrivente quale premio per l'arresto definitivo della predetta imbarcazione da conseguirsi mediante ....
....
(specificare la modalità di arresto definitivo), risulta pari a € ....
.... di cui € .... di contributo comunitario, pari al 50% del premio complessivo, e € ....
.... di contributo nazionale, pari al 50% del premio complessivo.

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:

Istituto di credito ....

Codice ABI ....

Codice CAB ....

Numero conto ....

Luogo e data ....

Firma del titolare dell'Ufficio
....

03A07149

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 maggio 2003.

Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio Lan. (Deliberazione n. 183/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 28 maggio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che isituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 2);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore telecomunicazioni», come modificato dalle delibere dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999 e n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(99)23 del 29 novembre 1999 sulle bande di frequenza armonizzate da designare per l'introduzione delle HIgh PErformance Radio Local Area Networks (HIPERLANs);

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi»;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la delibera n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)07 del 12 marzo 2001 sulle frequenze armonizzate, caratteristiche tecniche, ed esenzione dalle licenze individuali degli Short Range Devices utilizzati per le Radio Local Area Networks (R-LANs) che operano nella banda di frequenze 2.400-2.483,5 MHz;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 447, che emana il Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato;

Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Vista la Raccomandazione della CEPT n. ERC/REC 70-03 ed i suoi successivi emendamenti;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (di seguito PNRF), pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, e successiva modificazione con decreto ministeriale 20 febbraio 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 203 del 20 marzo 2003 sull'armonizzazione della fornitura dell'accesso pubblico R-LAN ai servizi ed alle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche nella Comunità;

Considerato che il sistema R-LAN è un sistema a debole potenza che utilizza in maniera condivisa le frequenze previste dal PNRF e che consente il prolungamento senza fili dell'accesso a larga banda alla rete pubblica fissa di telecomunicazioni per la comunicazione dati;

Considerato, pertanto, che tutti gli obblighi in materia di accesso alla rete fissa di comunicazioni valgono anche in caso di utilizzo del prolungamento mediante R-LAN;

Considerato che l'Autorità seguirà l'evoluzione della tecnologia R-LAN e delle sue applicazioni di mercato anche al fine di valutare la necessità di ulteriori interventi per mantenere un equilibrato assetto competitivo e per tutelare gli interessi degli utenti;

Sentiti gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni di categoria in audizione congiunta con il Ministero delle comunicazioni in data 17 aprile 2003;

Vista la lettera del Ministro delle comunicazioni del 9 maggio 2003 con la quale viene comunicata l'intenzione di predisporre un provvedimento in materia di procedure specifiche per il rilascio dei titoli autorizzatori per la fornitura al pubblico di servizi R-LAN;

Rilevata la necessità di stabilire una disciplina generale in materia di fornitura al pubblico di servizi R-LAN;

Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1 . Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN)»: un sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard ETSI EN 300 652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante nelle bande a 5 GHz.

b) «Radio Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)»: un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 - 2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 - 5.350 MHz, 5.470 - 5.725 MHz (brevemente banda a 5 GHz); tale sistema è anche noto come Wide Band Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI.

c) «Short Range Device (SRD)»: dispositivo a radiofrequenza a corto raggio, rispondente alle caratteristiche di cui alla Raccomandazione ERC/REC 70-03.

Art. 2.

Fornitura del servizio R-LAN

1 . I dispositivi utilizzati nella fornitura di servizi R-LAN sono a corto raggio (SRD), adoperano bande di frequenze di tipo collettivo, senza garanzia della protezione dalle interferenze, né dallo stesso né da altro servizio. Il soggetto autorizzato è tenuto ad adoperare ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC. Il soggetto autorizzato non deve arrecare interferenze dannose agli altri utilizzatori dello spettro radio.

2. L'autorizzazione generale alla fornitura dei servizi R-LAN non configura titolo o diritto all'utilizzo esclusivo delle radiofrequenze e pertanto il soggetto autorizzato dovrà sopportare interferenze da parte di altri utilizzatori dello spettro che impieghino o meno apparecchiature similari.

3. Le apparecchiature utilizzate dai soggetti autorizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.

Art. 3.

Interconnessione e protezione dei dati

1. È consentita l'interconnessione, mediante servizi R-LAN, alle reti pubbliche, purché siano rispettati condizioni e limiti delle relative autorizzazioni generali.

2. I soggetti autorizzati devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e riservatezza dei servizi e delle reti di comunicazione.

Art. 4.

Rapporti con gli utenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2, i soggetti che offrono servizi al pubblico mediante sistemi R-LAN esplicitano nei contratti con gli utenti che i servizi vengono forniti mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze, e che pertanto non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio.

2. Alle informazioni di cui al comma 1 è data ampia diffusione al pubblico nelle manifestazioni pubblicitarie dei servizi offerti, anche con l'inserimento delle stesse nei rilevanti siti Internet.

3. Gli operatori di cui al comma 1 rendono possibile l'identificazione degli utenti che accedono ai propri servizi e rispettano le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e collaborazione con l'Autorità giudiziaria.

Art. 5.

Garanzie in materia di accesso ai siti

1. I soggetti che concedono diritti di installazione su aree di particolare interesse ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazioni non operano discriminazioni fra i servizi R-LAN e le altre tecnologie che permettono l'accesso alle reti e servizi di telecomunicazioni.

Art. 6.

Garanzie in materia di accesso alla rete fissa

1. L'operatore notificato quale organismo avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa (di seguito indicato come operatore notificato) nel caso fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite di società collegate o controllate, è tenuto al regime di separazione contabile che evidenzi l'insussistenza di sussidi incrociati. L'operatore notificato è tenuto al rispetto del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell'applicare le medesime condizioni alle proprie divisioni commerciali ovvero alle società controllate e collegate ed agli altri soggetti autorizzati. Tali condizioni sono relative all'eventuale condivisione di apparati e segmenti di accesso alla rete pubblica fissa, ivi inclusi quelli identificati dall'art. 5 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 relativi al sistema DECT/CTM e quelli di telefonia pubblica, qualora utilizzati per la fornitura del servizio di accesso alla rete fissa mediante R-LAN.

2. L'operatore notificato nella fornitura dei servizi regolamentati quali l'accesso disaggregato alla rete locale o servizi wholesale con tecnologia xDSL non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.

3. Ogni impresa che, direttamente o indirettamente, fornisce i servizi di cui al presente provvedimento e che detiene, in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, che operi nel settore delle comunicazioni elettroniche anche per il tramite di società controllate o collegate, è tenuta a predisporre su richiesta dell'Autorità ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione di servizi R-LAN pubblici da parte di divisioni aziendali, società controllate o collegate, avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, con le procedure previste dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 28 maggio 2003

Il Presidente: CHELI

03A07138

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 28 maggio 2003.

Adozione dell'elenco dei sistemi di scambi organizzati. (Deliberazione n. 14098)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la propria delibera n. 12070 del 21 luglio 1999 con la quale è stato adottato il primo elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Vista la successiva delibera n. 12176 del 3 novembre 1999 con la quale è stato aggiornato l'elenco dei sistemi di scambi organizzati;

Vista la delibera n. 13988 del 18 marzo 2003 con la quale la Commissione ha adottato l'elenco dei sistemi di scambi organizzati alla data del 31 dicembre 2002;

Vista la propria delibera n. 14035 del 17 aprile 2003;

Preso atto delle segnalazioni da parte dei soggetti che gestiscono sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari pervenute successivamente al 18 marzo 2003 e sino ad oggi;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione di un nuovo elenco sei sistemi di scambi organizzati sulla base delle predette segnalazioni;

Considerato l'avviso favorevole espresso dalla Banca d'Italia con nota del 17 aprile 2003 in relazione all'inserimento dei sistemi di scambi organizzati gestiti da MTS S.p.a., Bloomberg Tradebook Europe LTD e E-MID S.p.a.;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco dei sistemi di scambi organizzati».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Roma, 28 maggio 2003

Il presidente: SPAVENTA

ALLEGATO

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

	Soggetti organizzatori	Denominazione SSO
1	Abaxbank S.p.a.	EX.T.R.A.
2	Banca 121 - Promozione finanziaria S.p.a.	
3	Banca Agricola di Cerea	
4	Banca Agricola Mantovana	
5	Banca Agricola Popolare di Ragusa	
6	Banca Alpi Marittime	
7	Banca Alto Vicentino - Credito Cooperativo	
8	Banca Antoniana Popolare Veneta	
9	Banca Apulia S.p.a.	
10	Banca Arditi Galati S.p.a.	
11	Banca Atestina - Credito Cooperativo	
12	Banca Bovio Calderari S.p.a.	
13	Banca Carige-Cassa di Risparmio Genova e Imperia S.p.a.	
14	Banca Carime S.p.a.	
15	Banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.a.	
16	Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.a.	
17	Banca Cassa Risparmio di Tortona S.p.a.	
18	Banca Centropadana di Credito Cooperativo	
19	Banca Cooperativa Cattolica	
20	Banca Cooperativa Valsabbina	
21	Banca Credito Cooperativo Bedizzole - Turano Valvestino	
22	Banca Credito Cooperativo Cappelle sul Tavo	
23	Banca Credito Cooperativo Casalmoro e Bozzolo	
24	Banca Credito Cooperativo Castiglione M.Raimondo e Pianella	
25	Banca Credito Cooperativo Civitanova M. e Montecosaro	
26	Banca Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda	
27	Banca Credito Cooperativo degli Ulivi-Terra di Bari	
28	Banca Credito Cooperativo del Basso Sebino	
29	Banca Credito Cooperativo del Cremonese Casalmorano	
30	Banca Credito Cooperativo del Metauro	
31	Banca Credito Cooperativo dell'Agro Bresciano	
32	Banca Credito Cooperativo dell'Alta Brianza-Alzate Brianza	
33	Banca Credito Cooperativo dell'Alta Marca	
34	Banca Credito Cooperativo dell'Alta Padovana	
35	Banca Credito Cooperativo delle Prealpi-Banca Prealpi	
36	Banca Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero	
37	Banca Credito Cooperativo di Anagni	
38	Banca Credito Cooperativo di Barlassina	
39	Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna	
40	Banca Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano	
41	Banca Credito Cooperativo di Brescia	
42	Banca Credito Cooperativo di Busto Garolfo	
43	Banca Credito Cooperativo di Calcio e Covo	
44	Banca Credito Cooperativo di Cambiano	
45	Banca Credito Cooperativo di Cantù	
46	Banca Credito Cooperativo di Carate Brianza	
47	Banca Credito Cooperativo di Caravaggio	
48	Banca Credito Cooperativo di Carugate	
49	Banca Credito Cooperativo di Casalgrasso e S. Albano Stura	
50	Banca Credito Cooperativo di Castagneto Carducci	
51	Banca Credito Cooperativo di Castel Goffredo	
52	Banca Credito Cooperativo di Castenaso	
53	Banca Credito Cooperativo di Cavola e Sassuolo	
54	Banca Credito Cooperativo di Cento Crevalcore	
55	Banca Credito Cooperativo di Cerea	
56	Banca Credito Cooperativo di Cherasco	
57	Banca Credito Cooperativo di Concamarise	
58	Banca Credito Cooperativo di Conversano	
59	Banca Credito Cooperativo di Fano	
60	Banca Credito Cooperativo di Filottrano	
61	Banca Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli	
62	Banca Credito Cooperativo di Fornacette	
63	Banca Credito Cooperativo di Gatteo	
64	Banca Credito Cooperativo di Gradara	
65	Banca Credito Cooperativo di Manzano	
66	Banca Credito Cooperativo di Marcon	
67	Banca Credito Cooperativo di Minerbio	

	Soggetti organizzatori	Denominazione SSO
68	Banca Credito Cooperativo di Monastier e del Sile	
69	Banca Credito Cooperativo di Monterenzio	
70	Banca Credito Cooperativo di Pesaro	
71	Banca Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De' Baldi	
72	Banca Credito Cooperativo di Piove di Sacco	
73	Banca Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta	
74	Banca Credito Cooperativo di Roma	
75	Banca Credito Cooperativo di Romano e S. Caterina	
76	Banca Credito Cooperativo di Ronciglione	
77	Banca Credito Cooperativo di S. Giorgio e Meduno	
78	Banca Credito Cooperativo di S. Vito e S. Giustina di Rimini	
79	Banca Credito Cooperativo di Spinazzola	
80	Banca Credito Cooperativo di Staranzano	
81	Banca Credito Cooperativo di Terra D'Otranto	
82	Banca Credito Cooperativo di Treviglio e Geradadda	
83	Banca Credito Cooperativo di Verona - Cadidavid	
84	Banca Credito Cooperativo Don Rizzo	
85	Banca Credito Cooperativo Euganea	
86	Banca Credito Cooperativo Fenis-Nus-St. Marcel	
87	Banca Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto	
88	Banca Credito Cooperativo Laudense	
89	Banca Credito Cooperativo Orobica Bariano - Cologno al Serio	
90	Banca Credito Cooperativo Padana Orientale-Rovigo	
91	Banca Credito Cooperativo Picena Truentina	
92	Banca Credito Cooperativo Pordenonese	
93	Banca Credito Cooperativo Recanati e Colmurano	
94	Banca Credito Cooperativo S. Maria Assunta - Adria	
95	Banca Credito Cooperativo S. Stefano Martellago	
96	Banca Credito Cooperativo San Marco	
97	Banca Credito Cooperativo Sesto S. Giovanni	
98	Banca Credito Cooperativo Valdostana	
99	Banca Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore	
100	Banca Credito Popolare	
101	Banca Crv - Cassa Risparmio di Vignola S.p.a.	
102	Banca del Centroveneto - Cr. Cooperativo	
103	Banca del Fucino S.p.a.	
104	Banca del Garda-Garda Bank S.p.a.	
105	Banca del Monte di Foggia S.p.a.	
106	Banca del Monte di Lucca S.p.a.	
107	Banca del Monte di Parma S.p.a.	
108	Banca del Piemonte S.p.a.	
109	Banca del Popolo - Cr. Cooperativo	
110	Banca del Veneziano - Credito Cooperativo	
111	Banca della Bergamasca - Cr. Cooperativo	
112	Banca della Tuscia - Credito Cooperativo	
113	Banca della Valle D'aosta S.p.a.	
114	Banca dell'Adda di Credito Cooperativo	
115	Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.a.	
116	Banca delle Marche S.p.a.	
117	Banca dell'Umbria S.p.a.	
118	Banca di Ancona - Credito Cooperativo	
119	Banca di Bologna - Credito Cooperativo	
120	Banca di Capranica e Bassano Romano - Credito Cooperativo	
121	Banca di Caraglio e Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo	
122	Banca di Cividale S.p.a.	
123	Banca di Forli - Credito Cooperativo	
124	Banca di Imola S.p.a.	
125	Banca di Legnano S.p.a.	
126	Banca di Palermo S.p.a.	
127	Banca di Piacenza S.p.a.	
128	Banca di Roma S.p.a.	
129	Banca di Sassari S.p.a.	
130	Banca di Trento e Bolzano S.p.a.	
131	Banca di Valle Camonica S.p.a.	
132	Banca di Viterbo - Credito Cooperativo	
133	Banca Fideuram S.p.a.	
134	Banca Fineco S.p.a.	Bonds online
135	Banca Finnat Euramerica S.p.a.	
136	Banca Generali S.p.a.	
137	Banca IMI S.p.a.	IMI Direct

	Soggetti organizzatori	Denominazione SSO
138	Banca Intesa S.p.a.	
139	Banca Lombarda e Piemontese S.p.a.	
140	Banca Mediolanum S.p.a.	
141	Banca Monte del Paschi di Siena S.p.a.	
142	Banca Nuova S.p.a.	
143	Banca Piccolo Credito Valtellinese	
144	Banca Popolare Commercio e Industria	
145	Banca Popolare del Cassinate	
146	Banca Popolare del Frusinate	
147	Banca Popolare del Lazio	
148	Banca Popolare del Materano S.p.a.	
149	Banca Popolare del Trentino	
150	Banca Popolare della Provincia di Treviso	
151	Banca Popolare dell'Adriatico	
152	Banca Popolare dell'Alto Adige	
153	Banca Popolare dell'Emilia-Romagna	
154	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio	
155	Banca Popolare di Ancona S.p.a.	
156	Banca Popolare di Aprilia S.p.a.	
157	Banca Popolare di Augusta S.p.a.	
158	Banca Popolare di Bari	
159	Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino	
160	Banca Popolare di Cortona	
161	Banca Popolare di Cremona	
162	Banca Popolare di Crotone S.p.a.	
163	Banca Popolare di Fondi	
164	Banca Popolare di Intra	
165	Banca Popolare di Lajatico	
166	Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a.	
167	Banca Popolare di Lodi	
168	Banca Popolare di Luino e di Varese S.p.a.	
169	Banca Popolare di Marostica	
170	Banca Popolare di Milano	
171	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	
172	Banca Popolare di Ravenna S.p.a.	
173	Banca Popolare di Rho	
174	Banca Popolare di S. Felice sul Panaro	
175	Banca Popolare di S. Venera S.p.a.	
176	Banca Popolare di Salerno	
177	Banca Popolare di Sondrio	
178	Banca Popolare di Spoleto S.p.a.	
179	Banca Popolare di Todi S.p.a.	
180	Banca Popolare di Verona e di Novara	
181	Banca Popolare Friuladria S.p.a.	
182	Banca Popolare Pugliese	
183	Banca Popolare S. Angelo	
184	Banca Popolare Udinese S.p.a.	
185	Banca Popolare Valconca	
186	Banca Popolare Vicentina	
187	Banca Regionale Europea S.p.a.	
188	Banca Romagna Centro - Credito Cooperativo	
189	Banca S. Biagio Veneto Orientale - Cr. Cooperativo	
190	Banca S. Francesco - Cr. Cooperativo Canicatti	
191	Banca San Giorgio e Valle Agno	
192	Banca Sella S.p.a.	
193	Banca Steinhauslin & C. S.p.a.	
194	Banca Toscana S.p.a.	
195	Bancaperta S.p.a.	
196	Banco Desio e della Brianza S.p.a.	
197	Banco di Brescia San Paolo Cab S.p.a.	
198	Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a.	
199	Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.	
200	Banco di San Giorgio S.p.a.	
201	Banco di Sardegna S.p.a.	
202	Banco di Sicilia S.p.a.	
203	Biverbanca - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.a.	
204	Bloomberg Tradebook Europe LTD.	Bloomberg Tradebook System
205	B.N.L. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	
206	Caboto Intesa S.p.a.	Retlots Exchange
207	CARIFANO - Cassa Risparmio di Fano S.p.a.	
208	CARIFERMO - Cassa Risparmio di Fermo S.p.a.	
209	CARILO - Cassa Risparmio di Loreto S.p.a.	
210	CARIPE - Cassa Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino S.p.a.	
211	CARIPRATO - Cassa Risparmio di Prato S.p.a.	
212	CARISBO - Cassa Risparmio in Bologna S.p.a.	

	Soggetti organizzatori	Denominazione SSO
213	CARISPAQ - Cassa Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.a.	
214	CARIVIT - Cassa Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.a.	
215	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.a.	
216	Cassa Risparmio di Livorno S.p.a.	
217	Cassa Padana - Credito Cooperativo	
218	Cassa Raiffeisen Castelrotto	
219	Cassa Raiffeisen della Valle Isarco	
220	Cassa Raiffeisen di Brunico	
221	Cassa Raiffeisen di Lagundo	
222	Cassa Raiffeisen di Naturno	
223	Cassa Raiffeisen di Rifiano - Caines	
224	Cassa Raiffeisen di Selva di Val Gardena	
225	Cassa Raiffeisen Lana	
226	Cassa Raiffeisen Merano	
227	Cassa Raiffeisen Oltradige	
228	Cassa Raiffeisen Wipptal	
229	Cassa Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.	
230	Cassa Risparmio della Provincia di Teramo S.p.a.	
231	Cassa Risparmio della Spezia S.p.a.	
232	Cassa Risparmio di Alessandria S.p.a.	
233	Cassa Risparmio di Ascoli Piceno S.p.a.	
234	Cassa Risparmio di Bolzano S.p.a.	
235	Cassa Risparmio di Bra S.p.a.	
236	Cassa Risparmio di Carpi S.p.a.	
237	Cassa Risparmio di Carrara S.p.a.	
238	Cassa Risparmio di Cento S.p.a.	
239	Cassa Risparmio di Civitavecchia S.p.a.	
240	Cassa Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.a.	
241	Cassa Risparmio di Ferrara S.p.a.	
242	Cassa Risparmio di Firenze S.p.a.	
243	Cassa Risparmio di Foligno S.p.a.	
244	Cassa Risparmio di Forli S.p.a.	
245	Cassa Risparmio di Fossano S.p.a.	
246	Cassa Risparmio di Gorizia S.p.a.	
247	Cassa Risparmio di Imola S.p.a.	
248	Cassa Risparmio di Lucca S.p.a.	
249	Cassa Risparmio di Mirandola S.p.a.	
250	Cassa Risparmio di Orvieto S.p.a.	
251	Cassa Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.	
252	Cassa Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.	
253	Cassa Risparmio di Pisa S.p.a.	
254	Cassa Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.	
255	Cassa Risparmio di Ravenna S.p.a.	
256	Cassa Risparmio di Rieti S.p.a.	
257	Cassa Risparmio di Rimini S.p.a.	
258	Cassa Risparmio di S. Miniato S.p.a.	
259	Cassa Risparmio di Saluzzo S.p.a.	
260	Cassa Risparmio di Savona S.p.a.	
261	Cassa Risparmio di Spoleto S.p.a.	
262	Cassa Risparmio di Terni e Narni S.p.a.	
263	Cassa Risparmio di Udine e Pordenone S.p.a.	
264	Cassa Risparmio di Venezia S.p.a.	
265	Cassa Risparmio di Volterra S.p.a.	
266	Cassa Rurale Alta Val di Fiemme - Cr. Cooperativo	
267	Cassa Rurale Alta Vallagarina - Cr. Cooperativo	
268	Cassa Rurale Bassa Vallagarina - Cr. Cooperativo	
269	Cassa Rurale Bondo Breguzzo Roncone - Cr. Cooperativo	
270	Cassa Rurale Centro Valsugana Strigno e Spera	
271	Cassa Rurale d'Anaunia - Cr. Cooperativo	
272	Cassa Rurale del Cremasco	
273	Cassa Rurale della Bassa Valsugana - Cr. Cooperativo	
274	Cassa Rurale della Valle dei Laghi - Cr. Cooperativo	
275	Cassa Rurale di Aldeno e Cadine - Cr. Cooperativo	
276	Cassa Rurale di Arco Garda Trentino - Cr. Cooperativo	
277	Cassa Rurale di Bersone - Cr. Cooperativo	
278	Cassa Rurale di Bolzano	
279	Cassa Rurale di Brentonico - Cr. Cooperativo	
280	Cassa Rurale di Cortina D'ampezzo e Dolomiti	
281	Cassa Rurale di Darzo e Lodrone - Cr. Cooperativo	
282	Cassa Rurale di Folgaria - Cr. Cooperativo	
283	Cassa Rurale di Giovo - Cr. Cooperativo	
284	Cassa Rurale di Ledro - Cr. Cooperativo	

	Soggetti organizzatori	Denominazione SSO
285	Cassa Rurale di Lizzana - Cr. Cooperativo	
286	Cassa Rurale di Mezzocorona - Cr. Cooperativo	
287	Cassa Rurale di Mezzolombardo e S. Michele Adige - Cr. Coop.	
288	Cassa Rurale di Moena - Cr. Cooperativo	
289	Cassa Rurale di Quadra-Fiavé - Cr. Cooperativo	
290	Cassa Rurale di Rabbi e Caldes - Cr. Cooperativo	
291	Cassa Rurale di Rovereto	
292	Cassa Rurale di Salorno - Cr. Cooperativo	
293	Cassa Rurale di Saone - Cr. Cooperativo	
294	Cassa Rurale di Scurelle - Cr. Cooperativo	
295	Cassa Rurale di Trento - Cr. Cooperativo	
296	Cassa Rurale di Tuenno-Val di Non - Cr. Cooperativo	
297	Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Cr. Cooperativo	
298	Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo S. Giacomo - Cr. Coop.	
299	Cassa Rurale ed Artigiana di Boves - Cr. Cooperativo	
300	Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Cr. Cooperativo	
301	Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Cr. Coop.	
302	Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra - Cr. Coop.	
303	Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano - Credito Cooperativo	
304	Cassa Rurale ed Artigiana di Roana - Cr. Cooperativo	
305	Cassa Rurale ed Artigiana di S. Giovanni Rotondo - Cr. Coop.	
306	Cassa Rurale Giudicarie Paganella - Cr. Cooperativo	
307	Cassa Rurale Javré - Cr. Cooperativo	
308	Cassa Rurale Mori - Val di Gresta - Cr. Cooperativo	
309	Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia - Cr. Cooperativo	
310	Cassa Rurale Pergine - Cr. Cooperativo	
311	Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano - Cr. Coop.	
312	Cassa Rurale Pinzolo - Cr. Cooperativo	
313	Cassa Rurale Tione Ragoli e Montagne - Cr. Cooperativo	
314	Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi	
315	Cassa San Giacomo S.p.a.	
316	Centromarca Banca - Credito Cooperativo	
317	Credi Euro Nord - Banca Popolare	
318	Credicoop Lombardo - Credito Coop. Interprov. Lombardo	
319	CREDIFRIULI - Credito Cooperativo Friuli	
320	Credit Suisse First Boston Europe LTD.	
321	Credito Artigiano S.p.a.	
322	Credito Bergamasco S.p.a.	
323	Credito Cooperativo Bolognese - CREDIBO	
324	Credito Cooperativo dell'Alto Garda	
325	Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto	
326	Credito Cooperativo Provincia di Ravenna	
327	Credito Cooperativo Valle Seriana	
328	Credito Emilano - CREDEM S.p.a.	
329	Credito Siciliano S.p.a.	
330	Credito Trevigiano - Credito Cooperativo	
331	Deutsche Bank S.p.a.	
332	E-Mid S.p.a.	E-Mider
333	EMILBANCA - Credito Cooperativo Bologna	
334	FINREME Sim S.p.a.	
335	Hypo Alpe Adria Bank Italia S.p.a.	
336	Mercato Titoli di Stato	Bondivision
337	MPS Finance Banca Mobiliare S.p.a.	De@ldone trading
338	Nuovi Investimenti SIM	
339	Rasbank S.p.a.	
340	Romagna Est - Credito Cooperativo	
341	San Paolo - IMI	
342	Temex S.p.a.	Temex.it
343	TLX S.p.a.	TLX
344	Unibanca S.p.a.	
345	Unicredit Banca Mobiliare S.p.a.	UBM NET-bloomberg trading system
346	Unipol Banca S.p.a.	
347	Veneto Banca - Credito Cooperativo	

03A07205

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 16 aprile 2003), **coordinato con la legge di conversione 10 giugno 2003, n. 133** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *Le disponibilità non utilizzate per l'anno 2003, in funzione degli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vengono versate dall'I.N.P.S. all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.*

Riferimenti normativi:

— La legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.). Si riporta il testo dell'art. 38:

«Art. 38 *(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui ai comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'I.N.P.S., per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'I.N.P.S. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.».

— La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 dicembre 1998, n. 302, S.O. Il testo vigente dell'art. 65 è il seguente:

«Art. 65 *(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)*. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età interiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'I.N.P.S. le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.».

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 aprile 2001, n. 96, S.O. Il testo vigente dell'art. 74 è il seguente:

«Art. 74 *(Assegno di maternità di base)*. — 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A07146

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo alla graduatoria della selezione di concessionari dei concorsi pronostici su base sportiva

Si comunica la graduatoria della selezione di concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive indetta in data 9 aprile 2003:

1ª Sisal s.p.a.;

2ª Consorzio lottomatica giochi sportivi;

3ª SNAI S.p.A;

Si riportano i testi delle condizioni economiche (schema di contratto) offerte ai punti vendita dalle sopraindicate società.

SISAL S.P.A.

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA RACCOLTA DI CONCORSI PRONOSTICI ED ALTRI EVENTUALI GIOCHI CONNESSI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE

tra

SISAL S.p.a. con sede in Milano via Jacini 2, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione nel registro delle imprese di Milano n. 07337300151, capitale sociale € 9.654.720,00 in persona del Direttore rete commerciale, sig. Franco Cavalli, domiciliato per la carica presso la sede indicata (di seguito denominata SISAL),

e

. . . ., c.f. . . . .
residente in . . . . titolare di
. . . . con sede in . . . .,
(di seguito denominato punto di vendita)

(di seguito congiuntamente definite parti)

PREMESSO CHE

a) SISAL è concessionaria di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, giusta concessione rilasciata dall'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato in data ....

b) SISAL si è posizionata al .... posto della graduatoria formata dall'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato in base all'importo del «Contributo una tantum per il rilancio del concorsi pronostici»;

c) il punto di vendita è autorizzato alla raccolta di concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, giusta nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato in data ....;

d) il punto di vendita ha manifestato la volontà di avvalersi dei servizi offerti da SISAL quale provider titolare della concessione di cui alla precedente premessa lettera *a)* per la raccolta di concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;

e) le parti intendono regolare, con il presente contratto, tutti i rapporti che verranno posti in essere tra le stesse in ordine ai servizi offerti da SISAL per la raccolta di concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;

f) salvo diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere neretto e con l'iniziale maiuscola, di cui in appresso, viene attribuito, ai fini del presente contratto il significato riportato nella Concessione di cui alla precedente premessa lettera *a)*.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.
Premessa

1. Le parti convengono che le premesse e tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. In particolare si ritengono parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti emessi dalla Amministrazione Autonoma del monopoli di Stato, in data 12 aprile 2003, e di seguito elencati:

concessione;

decreto per il rilascio dei nulla osta ai Punti di Vendita;

capitolato d'oneri;

capitolato tecnico.

3. Si riterrà comunque allegato al presente contratto qualsiasi altro atto posto in essere dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o da altra Autorità competente nel merito relativo alla disciplina dei rapporti oggetto del presente contratto e/o della concessione.

Art. 2.
O g g e t t o

Il presente contratto disciplina le obbligazioni del rapporto tra SISAL e il punto vendita, in conformità a quanto stabilito dalla concessione, dal decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita, dal capitolato d'oneri e dal capitolato tecnico.

Art. 3.
D u r a t a

Il presente contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata pari alla durata della concessione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e SISAL.

Art. 4.
Obblighi di SISAL nei confronti del punto di vendita

SISAL è tenuta a rispettare tutti gli obblighi, posti in carico alla stessa, contenuti nei seguenti documenti:

concessione;

decreto per il rilascio dei nullaosta ai punti di vendita;

capitolato d'oneri;

capitolato tecnico.

qualsiasi altro atto che verrà posto in essere dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o da altra Autorità competente nel merito, relativo alla disciplina dei rapporti oggetto del presente contratto e/o della concessione.

Art. 5.
Corrispettivi di SISAL

1. SISAL a fronte dei servizi, di cui al presente contratto, percepirà dal punto di vendita un corrispettivo annuale pari ad euro 500,00 + IVA.

Gli ulteriori servizi indicati nell'allegato 3 della concessione e qui sotto riportati, saranno prestati a titolo gratuito:

collegamento personal computer con terminale di Gioco per lo sviluppo di giocate sistemistiche (collegamento PC/TG) - SISAL si impegna a fornire gratuitamente il kit necessario ai ricevitori che ancora non ne disponessero;

sistemi ridotti;

sistemi basi e varianti;

sistemi via internet - bacheca dei sistemi a carature proposti e prenotabili sul sito internet www.sisal.it, nell'area dedicata ai ricevitori. I sistemi saranno convalidati centralmente e le cedole a caratura stampate localmente da terminale;

accumulo - possibilità di accumulare più schede finalizzata al gioco a caratura;

quick pick configurabile - possibilità di generare una giocata casuale basata su un pronostico inserito nel terminale. Il ricevitore avrà la possibilità di definire il suo pronostico utilizzando le indicazioni di un «picchetto» aggiornato quotidianamente da Sisal via terminale.

Le funzionalità sopra descritte, nonché ulteriori servizi in fase di elaborazione, saranno rese disponibili a partire dal settembre 2003.

2. Ai soli punti di vendita non attuali totoricevitori CONI, né attuali ricevitori SISAL, SISAL richiederà un contributo una *tantum* per l'attivazione del collegamento al sistema di elaborazione, pari a euro 3.500,00 + IVA.

Art. 6.
Obblighi del punto di vendita

Il punto di Vendita è tenuto a rispettare tutti gli obblighi, posti in carico allo stesso, contenuti nei seguenti documenti:

concessione;

decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita;

capitolato d'oneri;

capitolato tecnico.

Qualsiasi altro atto che verrà posto in essere dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o da altra autorità competente nel merito, relativo alla disciplina dei rapporti oggetto del presente contratto e/o della concessione.

Art. 7.
Compenso punto di vendita

Il punto di vendita, a fronte dell'attività e degli impegni assunti con la stipula del presente contratto, percepirà un compenso pari all'8% dell'incasso complessivo delle giocate ai concorsi pronostici presso di lui effettuate. Tale compenso verrà trattenuto direttamente dallo stesso dai versamenti dovuti a SISAL.

Art. 8.
Risoluzione espressa del contratto

Il presente contratto, così come previsto dal decreto per il rilascio dei nullaosta ai punti di vendita, si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il titolare o il legale rappresentante del punto di vendita gestisca i concorsi pronostici in modo non conforme alla loro disciplina;

b) il titolare o il legale rappresentante del punto di vendita non ottemperi alle prescrizioni contenute nel decreto per il rilascio del nullaosta ai punti di vendita;

c) si verifichi la cessazione dell'attività commerciale del punto di vendita;

d) si proceda alla cessione dell'attività del punto di vendita, in assenza della richiesta di nullaosta alla vendita dei concorsi pronostici all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte del cessionario;

e) SISAL non adempia agli obblighi assunti nei confronti del punto di vendita, con il presente contratto.

Art. 9.
Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, interpretazione, stipulazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.

Milano, lì ....

SISAL S.p.A
Il direttore rete commerciale: CAVALLI

Il punto di vendita
....

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile, il punto di vendita specificamente approva i seguenti articoli: art. 6, art. 8 e art. 9.

Il Punto di Vendita
....

CONSORZIO LOTTOMATICA GIOCHI SPORTIVI

Il seguente contratto è stato redatto in conformità a quanto previsto dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 10 aprile 2003 protocollo 2O2/UDG, di seguito «il decreto».

CONTRATTO PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA
DEI CONCORSI PRONOSTICI E GIOCHI SU BASE SPORTIVA

tra

il consorzio con attività esterna lottomatica giochi sportivi con sede legale in Roma, via Mosca 45, in persona del legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti per brevità anche «concessionario»)

e

il sig. ....nato a ....
il .... o (nome della società) in persona di ....
in qualità ....c.f. .... partita IVA ....
con sede in ....(prov.) ....
(via o piazza) ....

titolare [] o non titolare [] di una concessione rilasciata dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva con scadenza ultima il 30 giugno 2003 n. .... d'ora in avanti il «punto vendita»

Premesso che:

a) i termini utilizzati nel presente contratto ove indicati con lettere maiuscole avranno il medesimo significato attribuito dalle corrispondenti definizioni contenute nel decreto;

b) Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha indetto una procedura di gara per la selezione di operatori (providers) per la concessione di attività e di funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;

c) in esito alla suddetta procedura di gara, il concessionario è stato selezionato per l'affidamento delle attività e funzioni di cui alla precedente lettera *a)*, come risulta dalla «Lista dei concessionari e caratteristiche del servizio da loro offerto ai punti vendita e delle condizioni economiche previste per il punto vendita» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha sottoscritto con Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'apposita concessione, la cui durata è fissata in anni quattro a partire dalla data di inizio delle attività di concessione, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno;

d) il Decreto regolamenta il rilascio dei nulla osta ai punti vendita dei concorsi pronostici, subordinato, tra l'altro, alla sottoscrizione tra il concessionario ed il punto vendita richiedente di un contratto, avente i requisiti minimi di cui al decreto;

e) il punto vendita intende presentare richiesta di nulla osta ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il tramite del concessionario [] ha già presentato per il tramite del concessionario, richiesta di nulla osta ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett.*a)* del decreto [] e, a tale scopo, ha individuata nel concessionario l'operatore di riferimento con il quale intende sottoscrivere il presente contratto;

f) il concessionario provvederà ad inoltrare la richiesta di nulla osta del punto vendita unitamente alla documentazione da allegarsi alla richiesta stessa, ai sensi del decreto [] o ha provveduto, con la presentazione della proposta di candidatura, a consegnare la richiesta di nulla osta del punto vendita ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, copia della quale è allegata al presente contratto [];

g) il punto vendita dichiara di possedere tutti i requisiti di cui al decreto per ottenere il rilascio del nulla osta da parte di Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

h) Il punto vendita dichiara di essere stato informato dal concessionario e di avere piena conoscenza della normativa di riferimento per le attività di vendita dei concorsi pronostici ed, in particolare, di essere stato informato delle attività e funzioni pubbliche attribuite da Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al concessionario, nonché delle caratteristiche del servizio offerto dal concessionario e delle condizioni economiche previste;

i) il punto vendita dichiara e garantisce, altresì, di essere titolare di autorizzazione a svolgere attività commerciale e di possedere locali, capacità ed attrezzature necessarie ed idonee a rendere disponibili al pubblico i concorsi pronostici ed altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, riservando alla commercializzazione dei concorsi pronostici un apposito ed adeguato spazio all'interno del proprio locale;

j) il punto vendita è e resterà struttura commerciale autonoma ed indipendente e con distinta responsabilità dal concessionario.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto le parti intendono disciplinare le condizioni relative al rapporto tra concessionario ed il punto vendita che troveranno applicazione per tutti i concorsi pronostici che Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato intenderà commercializzare attraverso il punto vendita.

Art. 1.
Premesse ed allegati

1.1. Le premesse e gli allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2.
O g g e t t o

2.1. Il concessionario affida al punto vendita, che accetta e si impegna ad effettuare, nel rispetto dei termini e delle condizioni tutte del presente contratto, del decreto e della vigente normativa in materia di concorsi pronostici, la vendita dei concorsi pronostici.

2.2. Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni e termini di cui al presente contratto sono determinati in conformità a quanto previsto dal decreto ed ai contenuti della concessione sottoscritta tra Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e concessionario.

Art. 3.
Condizione sospensiva e durata

3.1. L'efficacia del presente contratto è condizionata sospensivamente al rilascio del nulla osta da parte di amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore del punto vendita. Inoltre, in caso di revoca del nulla osta da parte di Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il presente contratto verrà a cessare automaticamente.

3.2. Il presente contratto acquisterà efficacia dalla data del rilascio del nulla osta ed avrà la medesima durata della concessione sottoscritta tra Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il concessionario.

3.3. È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso, da parte del punto vendita, che potrà essere esercitata, di anno in anno, entro i sessanta giorni precedenti la conclusione della stagione calcistica in corso, mediante raccomandata a/r da inviarsi al seguente indirizzo: Consorzio lottomatica giochi sportivi, via Mosca, 45 - 00142 Roma, att.ne Amministrazione ricevitorie.

Ai fini dell'esercizio del recesso farà fede la data di spedizione della raccomandata.

Art. 4.
Impegni del concessionario

4.1. Il concessionario si impegna ad effettuare, a favore del punto vendita, un'attività di gestione tecnologica, commerciale ed amministrativa, come di seguito descritta, in particolare il concessionario si impegna a:

a) rifornire, tempestivamente, il punto vendita delle schedine di gioco, in quantità necessaria a coprirne le esigenze, nonché di tutti i materiali di consumo necessari al funzionamento del terminale di gioco;

b) fornire assistenza tecnica e provvedere alla manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria del terminale di gioco e della rete di collegamento, per garantire la piena funzionalità del punto vendita, anche avvalendosi di sistemi di assistenza remota (call center) nonché, ove necessario, con accessi in loco;

c) dotare il punto vendita, che ne sia sprovvisto, di un terminale di gioco secondo le caratteristiche specificate nel capitolato tecnico, equipaggiato del software per la gestione delle giocate, dietro pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 8.1;

d) fornire al punto vendita il materiale promozionale e pubblicitario da esporre all'interno dei locali;

e) provvedere alla formazione, ove necessaria, del punto vendita in relazione alle specifiche attività di gestione della tecnologia messa a disposizione, della corretta gestione del terminale e dei relativi messaggi diagnostici;

f) provvedere alla formazione del punto vendita in relazione alle tecniche di gioco ed alle tecniche di vendita dei prodotti di gioco;

g) fornire assistenza amministrativa e commerciale per la corretta gestione delle operazioni di accettazione del gioco;

h) fornire assistenza commerciale in occasione di specifiche attività di promozione;

i) provvedere alla formazione del punto vendita in occasione di ogni significativa variazione o innovazione del portafoglio giochi;

j) produrre, con cadenza settimanale, e rendere consultabili attraverso il terminale di gioco l'estratto conto riportante l'ammontare giocato, i premi pagati, l'aggio spettante al punto vendita e l'importo dovuto da trasferire al concessionario, suddiviso per ciascun concorso pronostico;

k) attivare, attraverso il collegamento on-line real time, ove non sia già collegato, il terminale di gioco del punto vendita al proprio sistema di elaborazione.

Il concessionario eseguirà le attività sopra indicate nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e comunque con modalità e tempi ragionevoli in relazione al tipo di attività da svolgere.

4.2. In aggiunta ai servizi sopra specificati ed in conformità a quanto dichiarato dal concessionario in sede di presentazione della candidatura alla procedura di selezione indetta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario si impegna a svolgere, nei confronti del punto vendita, i servizi ulteriori indicati in allegato al presente contratto.

Art. 5.
Obblighi del punto vendita

5.1. Con la stipula del presente contratto ed il rilascio del nulla osta, il punto vendita si impegna a:

a) promuovere i concorsi pronostici presso il pubblico;

b) esporre ed aggiornare tutto il materiale promozionale e/o pubblicitario fornito dal concessionario e diretto ad agevolare la partecipazione al gioco da parte degli utenti;

c) esporre al pubblico i regolamenti ufficiali dei concorsi pronostici e dei bollettini ufficiali dei concorsi;

d) riservare all'attività di vendita dei concorsi pronostici all'interno del locale lo spazio definito;

e) vendere tutti i concorsi pronostici che saranno organizzati da Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel periodo di validità del nulla osta;

f) vendere quotidianamente i concorsi pronostici, a partire dalla comunicazione di apertura fino a quella di chiusura del gioco da parte del concessionario;

g) accettare le giocate senza praticare sconti e senza pretendere dall'utente maggiorazioni del costo a nessun titolo;

h) rimborsare gli importi delle giocate nei casi previsti dal regolamento ufficiale dei concorsi pronostici;

i) effettuare il pagamento dei premi agli aventi diritto fino ad un importo massimo di euro 3.000,00, previa convalida della vincita tramite il terminale di gioco, nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa;

j) effettuare, tramite RID e con cadenza settimanale, sulla base dell'estratto conto di cui al precedente art. 4.1 lettera *j)*, i versamenti alla banca indicata dal concessionario, in conformità all'emanando provvedimento di gestione dei flussi finanziari connessi ai concorsi pronostici;

k) sospendere le attività per non più di quattro settimane l'anno, previa comunicazione scritta da inviare al concessionario con almeno due settimane di anticipo;

l) conservare diligentemente e trasferire al concessionario, con le modalità che verranno successivamente comunicate a seguito dell'emanazione di apposito decreto da parte di amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le ricevute di gioco corrispondenti alle vincite pagate;

m) garantire un incasso dalla vendita di concorsi pronostici, per ogni stagione calcistica, pari, secondo quanto attualmente previsto da Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ad almeno euro 10.000,00 equivalente a 20.000 colonne giocate. Il presente impegno si applica esclusivamente al punto vendita che non sia un totoricevitore che abbia sottoscritto il presente contratto entro il 30 giugno 2003 ed ai punti vendita che abbiano sede in un comune con popolazione superiore a 1.500 abitanti;

n) comunicare tempestivamente al concessionario l'eventuale revoca del nulla osta;

o) pagare i corrispettivi di cui al successivo art. 8 con le modalità ivi previste;

p) garantire l'apertura del locale in cui è svolta l'attività di vendita dei concorsi pronostici almeno cinque giorni alla settimana, tra cui il sabato e/o la domenica mattina.

5.2. Il punto vendita si impegna ad espletare i suddetti obblighi con la massima diligenza ed a mantenere il possesso di tutte le licenze, permessi ed autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente e sopravvenuta, per svolgere l'attività oggetto del presente contratto e del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed a svolgere le attività di vendita oggetto del nulla osta nel rispetto delle indicazioni di volta in volta fornite dal concessionario.

Art. 6.

Verifiche e controlli del concessionario sul punto vendita

6.1. Il concessionario effettuerà un monitoraggio costante dei risultati di vendita del punto vendita, al fine di verificare la efficace gestione della vendita dei concorsi pronostici da parte del punto vendita.

6.2. Il concessionario ha, inoltre, il diritto di:

accertare e verificare periodicamente la conformità degli spazi utilizzati dal punto vendita per l'attività di vendita dei concorsi con quanto definito nonché la corretta esposizione del materiale promozionale e delle insegne;

accertare e verificare, ove richiesto, periodicamente il possesso della licenza di pubblica sicurezza, nonché di ogni altro titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per l'esercizio della relativa attività commerciale;

accertare e verificare la corretta esposizione del materiale di gioco obbligatorio ai sensi dei regolamenti specifici in essere;

accertare e verificare il rispetto degli orari e delle giornate di apertura e del periodo di chiusura da parte del punto vendita;

accertare e verificare la corretta gestione della vendita dei concorsi pronostici da parte del punto vendita.

Art. 7.

Risarcimento danni e penali

7.1. Il punto vendita, in caso di violazione degli obblighi posti a suo carico, fatti salvi ed in aggiunta ai rimedi espressamente previsti in questo contratto e nel decreto, è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati al concessionario.

7.2. In caso di ritardo nei pagamenti degli importi di cui al successivo art. 8, il punto vendita è tenuto a versare al concessionario, a titolo di penale, un importo pari a 0,5% dell'importo dovuto per ciascun giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7.3. In caso di ritardo sul versamento del provento al concessionario e/o del conguaglio di cui al successivo art. 8.4, il punto vendita è tenuto a corrispondere al concessionario, a titolo di penale, un importo pari a 0,5% del provento dovuto, per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8.

Corrispettivi e versamenti

8.1. Il punto vendita si impegna nei confronti del concessionario al pagamento del corrispettivo *una tantum* di euro 3.500,00, al netto dell'IVA, dovuto per la fornitura del terminale di gioco e l'attivazione del collegamento al sistema di elaborazione. Tale importo non è dovuto dai punti vendita presso i quali sia già operativo un terminale di gioco collegato con il sistema di elaborazione del concessionario e dai totoricevitori che abbiano presentato la richiesta di nulla osta, indicando quale operatore prescelto il concessionario, entro il 30 giugno 2003.

8.2. Il punto vendita si impegna, altresì, al pagamento di un corrispettivo annuo di euro 500,00, al netto dell'IVA e pari all'importo che il concessionario è tenuto a versare ad amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a titolo di canone di concessione, dovuto per il collegamento al sistema di elaborazione del concessionario e per tutti i servizi previsti per lo svolgimento dell'attività di vendita dei concorsi pronostici di cui al precedente art. 4. Il suddetto importo è dovuto in misura intera anche per frazioni di anno, qualora il punto vendita sia collegato al sistema di elaborazione del concessionario alla data del 31 luglio di ogni anno di durata del presente contratto.

8.3. I corrispettivi di cui ai precedenti commi saranno liquidati al Concessionario secondo le seguenti modalità:

quanto all'importo di cui al precedente art. 8.1, contestualmente al rilascio del nulla osta, in un unica soluzione, previa emissione della relativa fattura, e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno;

quanto all'importo di cui al precedente punto 8.2 con le modalità che verranno successivamente comunicate dal Concessionario al Punto Vendita previa emissione, in ogni caso, di un'unica fattura per l'intero importo.

8.4. In virtù di quanto previsto dal precedente art. 5.1, lettera *m)*, qualora applicabile al punto vendita, quest'ultimo si impegna, nei confronti del concessionario, a versare, entro il 31 luglio di ciascun anno a partire dal 31 luglio 2004, l'eventuale conguaglio rispetto al provento predeterminato, e cioè la differenza tra il provento predeterminato e quello effettivamente realizzato nel corso della stagione calcistica precedente, se inferiore al provento predeterminato.

Art. 9.

Fideiussione

9.1. A garanzia dell'esatto adempimento del pagamento dei proventi, dei corrispettivi di cui al precedente art. 8, commi 1 e 2, del conguaglio di cui al precedente art. 8, comma 4 e delle penali, il punto vendita si impegna a far rilasciare, in favore del concessionario o del soggetto dallo stesso designato, da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, una fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, senza eccezioni e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, dell'importo minimo di euro 6.000,00, valida sino al novantunesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Per tutti i punti vendita il cui incasso medio settimanale relativo alla stagione calcistica 2002-2003 sia stato superiore a euro 1.500,00 il concessionario indicherà espressamente, tramite opportuna comunicazione scritta, l'importo richiesto per la copertura fideiussoria che sarà pari all'incasso medio settimanale moltiplicato per quattro e arrotondato a euro 1.000,00 superiori.

9.2. L'importo di cui al precedente comma 9.1 sarà soggetto ad adeguamento al termine di ogni stagione calcistica, a partire dalla stagione 2003-2004, e sarà pari all'importo della raccolta effettuata dal punto vendita nella stagione calcistica conclusa, moltiplicato per 0,20.

9.3. Qualora l'importo di cui al precedente comma 1 si riduca in esito ad escussione per qualsiasi causa avvenuta, il punto vendita si impegna al reintegro della garanzia entro i dieci giorni successivi al verificarsi della riduzione.

9.4. Il concessionario si riserva inoltre di richiedere, anche in corso di stagione calcistica, l'adeguamento della fideiussione sulla base del reale andamento della raccolta del gioco del punto vendita che sarà pari all'incasso medio settimanale moltiplicato per quattro e arrotondato ai € 1.000,00 superiori.

Art. 10.

Clausola risolutiva espressa

10.1. Sarà facoltà del concessionario risolvere in qualunque momento il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta inviata al punto vendita con raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi:

a) qualora il titolare o il legale rappresentante del punto vendita gestisca i concorsi pronostici in modo non conforme alla loro disciplina ed, in particolare, costituisce causa di risoluzione automatica il ritardo sul riversamento dei proventi superiore a quindici giorni ed il mancato versamento del conguaglio di cui al precedente art. 8.4;

b) qualora il titolare o il legale rappresentante del punto vendita non ottemperi alle prescrizioni contenute nel decreto;

c) qualora si verifichi la cessazione dell'attività commerciale del Punto Vendita;

d) qualora si proceda alla cessione dell'attività, in assenza della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte del cessionario.

10.2. Sarà facoltà del punto vendita risolvere in qualunque momento il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta inviata al concessionario con raccomandata a/r, qualora quest'ultimo non adempia agli obblighi assunti nei confronti del punto vendita, con il presente contratto.

10.3. Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto - l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la funzione di vigilanza circa il rispetto degli impegni assunti dalle parti medesime, anche su segnalazione dei concessionari, da un lato, e delle associazioni di categoria, dall'altro.

Art. 11.

Revoca del nulla osta

11.1. Il punto vendita prende atto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto, il concessionario ha facoltà di richiedere all'amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato la revoca del nulla osta qualora il punto vendita abbia conseguito un volume di colonne vendute, nel corso dell'intera stagione calcistica, inferiore ad euro 10.000,00, fatte salve le seguenti ipotesi:

a) il punto vendita abbia sede in un comune con popolazione residente non superiore a 1.500 abitanti;

b) il punto vendita rientri nella categoria dei totoricevitori, che abbiano richiesto il nulla osta entro il 30 giugno 2003.

11.2. Il nulla osta sarà altresì revocato, su segnalazione del concessionario, al verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente art. 10, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

Art. 12.

Comunicazioni

12.1. Tutte le comunicazioni, richieste e/o consentite ai sensi del presente contratto, si intenderanno validamente eseguite solo ove effettuate per iscritto a mezzo raccomandata a/r ed indirizzate come segue: per il punto vendita all'indirizzo indicato in epigrafe; per il concessionario: via Mosca, 45 - 00142 Roma, att.ne rete di vendita.

Art. 13.

Foro competente

13.1. Per la soluzione di qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, ...

Il punto vendita
....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il punto vendita dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli: art. 6 - verifiche e controlli del concessionario sul punto vendita; 7 - Risarcimento danni e penali; 8 - Corrispettivi e Versamenti; 9 - Fideiussione; 10 - Clausola risolutiva espressa; 12 - Comunicazioni; 13 - Foro competente.

Il punto vendita
....

Privacy.

Ai sensi della legge n. 675/1996 e successive integrazioni, il punto vendita, con la sottoscrizione del presente contratto, presta il proprio consenso in favore del concessionario per il trattamento dei propri dati personali nei limiti e secondo le finalità connesse e derivanti dall'esecuzione del presente contratto a favore del concessionario e di tutte le società controllanti e/o controllate di questa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Il punto vendita
....

ALLEGATO

Servizi funzionali:

collegamento tra terminale e personal computer, ove disponibile, per l'elaborazione di sistemi da convalidare tramite terminale di gioco;

convalida di giocate precompilate generate in modo casuale, in base al pronostico elaborato dal centro o dallo stesso Ricevitore;

sviluppo e convalida di alcune tipologie di sistemi ridotti, via terminale (chiavi di riduzione classica);

sviluppo e convalida di sistemi a caratura (il terminale gestirà la ripartizione in quote, accettando valori in decimali);

possibilità di inserire da tastiera del terminale la giocata Totocalcio sul «9»;

autoconvalida: libera impostazione da parte del Ricevitore sia dell'importo del limite minimo sotto il quale il terminale procede all'autoconvalida, sia dell'importo del limite di sicurezza (limite massimo per il quale si richiede una doppia conferma);

riconoscimento da parte del terminale dell'errore di compilazione scheda con indicazione specifica (riga e casella) e con possibilità di correggere da tastiera.

Servizi organizzativi:

ritiro mensile di un unico plico contenente: stampe contabili, ricevute vincenti, ricevute annullate, etc;

possibilità di stampare in qualsiasi momento i prospetti contabili giornalieri;

SNAI S.p.A.

Porcari, li ....

Spett.le ....
....
....
....

Oggetto: accettazione dei concorsi pronostici su base sportiva e di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive.

Premesso:

1) che la ns. società (di seguito anche concessionario), è in grado di effettuare i servizi di supporto all'attività di accettazione dei concorsi pronostici su base sportiva e di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive ai patti e alle condizioni di cui *infra* e nel rispetto di quanto previsto dalle seguenti fonti:

concessione rilasciataci in data .... dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad oggetto «... l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici nonché ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive» (di seguito concessione), stante l'avvenuta collocazione della nostra società al .... posto della graduatoria stilati dalla predetta amministrazione in esito a selezione pubblica;

decreto 10 aprile 2003 emanato dal direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la disciplina per il «rilascio di nulla osta per l'attività di vendita di concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive» (di seguito decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita);

capitolato d'oneri e capitolato tecnico emanati dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'ambito della selezione pubblica «per la concessione di attività e di funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici nonché ad altri, eventuali, giochi connessi a manfestazioni sportive».

2) che voi (di seguito anche punto di vendita) date atto:

di conoscere le citate fonti anche per averle opportunamente esaminate in sede di presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita di concorsi pronostici, con contestuale elezione della nostra Società a vostro fornitore di servizi;

di aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ciò comportando, nel presente contratto:

da un lato, che le citate fonti sono recepite e non vengono allegate;

dall'altro, che le definizioni terminologiche ivi adottate mantengono gli stessi significati;

3) che Voi date ulteriormente atto:

di essere consapevoli che la vostra remunerazione per l'attività di vendita dei concorsi pronostici è fissata in ragione dell'8% (ottopercento) dell'incasso complessivo delle giocate del vostro punto di vendita.

Tanto premesso, vi proponiamo di stipulare contratto di servizi così articolato:

1) premesse: le premesse sono recepite nel presente contratto e ne formano parte integrante e dispositiva;

2) identificazione del servizi «base»: i contenuti, le caratteristiche, le modalità, i livelli di disponibilità dei servizi da noi offertivi - convenzionalmente definiti «base» - sono vincolati e si oggettivano in quanto previsto al riguardo dalle fonti richiamate;

3) identificazione del servizi «aggiuntivi»: in aggiunta ai servizi «base», vi renderemo disponibili i servizi «aggiuntivi» di visualizzazione dei dati di gioco attraverso un sistema integrato di pagine grafiche presso il punto di vendita.

Relativamente al gioco raccolto tramite il concessionario:

movimento colonnare complessivo;

combinazioni più giocate e meno giocate.

Relativamente al gioco su base complessiva:

risultati avvenimenti oggetto del pronostico;

categorie vincenti ed importo vincite;

comunicati di servizio;

4) materiale in comodato: il materiale fornitori in comodato nell'ambito del/dei contratto/i di servizi di supporto all'accettazione delle scommesse ippiche e/o sportive vigente/i *inter partes*, potrà essere da voi utilizzato anche per fruire dei servizi di cui al presente contratto;

5) corrispettivo dei servizi e dell'attivazione - agenzie di scommesse ippiche e/o sportive: i servizi «base» e «aggiuntivi» nonché l'attivazione saranno forniti a titolo gratuito ove apparteniate alla categoria agenzie di scommesse e sussistano le seguenti condizioni:

che sia tra noi vigente almeno un contratto di servizi di supporto all'accettazione delle scommesse;

che la vendita dei concorsi pronostici venga effettuata mediante terminali di vostra proprietà — tecnicamente idonei — già collegati o collegabili al nostro attuale sistema di trasmissione dati per le scommesse ippiche e/o sportive, con oneri di tenuta in esercizio dei suddetti terminali a vostro carico così come già oggi avviene.

Allo stato attuale, sulla scorta delle specifiche tecniche indicate nella selezione pubblica si ritengono tecnicamente idonei i seguenti terminali: Max 3000, Altura, Start New Tig 5000 Net, Betsi, Selfy, salvo se altri;

6) corrispettivo dei servizi e dell'attivazione - totoricevitori: a titolo di corrispettivo annuale per i servizi «base» corrisponderete in via anticipata euro 500,00 oltre IVA ove apparteniate alla categoria totoricevitori.

I servizi «aggiuntivi» e l'attivazione saranno forniti a titolo gratuito, così come prescritto dalle richiamate fonti;

7) corrispettivo del servizi e dell'attivazione - altri soggetti: a titolo di corrispettivo annuale per i servizi «base» corrisponderete in via anticipata euro 500,00 oltre IVA ove non apparteniate alla categoria delle agenzie di scommesse né a quella dei totoricevitori.

I servizi «aggiuntivi» saranno forniti a titolo gratuito, così come prescritto dalle richiamate fonti.

A titolo di corrispettivo *una tantum* per l'attivazione corrisponderete contestualmente alla stessa euro 3.500,00 oltre IVA;

8) obbligazioni del punto vendita: voi assumete nei nostri confronti tutti gli impegni previsti dalla concessione, dal decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita, dal capitolato d'oneri e dal capitolato tecnico. A titolo di maggior esplicitazione, e senza deroga alla generalità, rammentiamo che l'art. 5 del decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita indica i seguenti obblighi a vostro carico:

promuovere i concorsi pronostici presso il pubblico;

esporre ed aggiornare tutto il materiale promozionale e/o pubblicitario da noi fornitovi e diretto ed agevolare la partecipazione al gioco da parte degli utenti;

esporre al pubblico i regolamenti ufficiali dei concorsi pronostici ed i bollettini ufficiali dei concorsi;

svolgere attività di vendita di tutti i concorsi pronostici che saranno organizzati dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel periodo di validità del nulla osta;

svolgere attività di vendita quotidiana a partire dalla comunicazione di apertura fino a quella di chiusura del gioco, entrambe da parte nostra;

accettare le giocate senza praticare sconti e senza pretendere dall'utente maggiorazioni a nessun titolo;

rimborsare gli importi delle giocate nei casi previsti dal regolamento ufficiale dei concorsi pronostici;

effettuare il pagamento dei premi agli aventi diritto fino ad un importo massimo di euro 3.000,00;

effettuare i versamenti alla nostra tesoreria, in conformità al provvedimento di gestione dei flussi finanziari connessi ai concorsi pronostici;

non sospendere l'attività per più di quattro settimane l'anno, previa comunicazione scritta da inviarci con almeno due settimane di anticipo.

Voi dichiarate e garantite di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita e vi impegnate, in costanza del presente rapporto, a non compiere od omettere atti che possano determinare il venir meno anche di uno solo di essi;

9) obbligazioni del concessionario: noi assumiamo nei vostri confronti tutti gli impegni previsti dalla concessione, dal decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita, dal capitolato d'oneri e dal capitolato tecnico;

10) durata della presente convenzione: il presente contratto avrà durata pari a quella della concessione;

11) recesso: vi è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato dal presente contratto con il solo onere di farci tenere comunicazione scritta di preavviso almeno sessanta giorni prima della conclusione della stagione calcistica in corso.

Anche noi potremo recedere anticipatamente, senza oneri eccetto la comunicazione scritta, nell'ipotesi in cui nel corso dell'intera stagione calcistica, non abbiate conseguito un volume di colonne vendute almeno pari ad euro 10.000,00;

12) clausola risolutiva espressa: in osservanza di quanto previsto all'art. 5, comma 3 del decreto per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile costituirà inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali, legittimando la parte adempiente a valersi della clausola risolutiva:

la gestione da parte vostra dei concorsi pronostici in modo non conforme alla loro disciplina;

la mancata ottemperanza da parte vostra alle prescrizioni contenute nel decreto;

la cessazione da parte vostra dell'attività commerciale;

la cessione dell'attività (voi cedenti) ad altro soggetto che non abbia richiesto nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

il mancato adempimento da parte nostra alle obbligazioni assunte nei vostri confronti;

13) clausola compromissoria: ove insorgessero controversie (relative a diritti disponibili) in ordine all'interpretazione e/o esecuzione dei rapporti contrattuali, saranno devolute all'arbitrato rituale di un collegio di tre arbitri - nominati i primi due da ciascuna delle parti ed il terzo in accordo tra loro o, in difetto, dal presidente del tribunale di Lucca (cui spettano funzioni vicarie anche per la nomina dell'arbitro di parte in caso di inerzia del soggetto interessato e comunque decorsi inutilmente dieci giorni dalla comunicazione del ricorso all'arbitrato).

Gli arbitri applicheranno le norme del codice di procedura civile e il lodo sarà emesso a Lucca, sede del collegio, nei sessanta giorni dalla sua costituzione;

14) deroga alla clausola compromissoria: in deroga alla pattuizione di cui all'art. 13) che precede, noi saremo facoltizzati ad adire l'A.G.O. ove si tratti di recuperare crediti eventualmente vantati nei vostri confronti per mancati versamenti alla nostra tesoreria.

Ai fini del perfezionamento del contratto, vorrete trascrivere la presente proposta su vostra carta intestata ritornandocela sottoscritta per accettazione (firma e timbro).

Distinti saluti.

03A07031

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Castel Goffredo.

Si comunica che in data 17 maggio 2003 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel Comune di Castel Goffredo (Mantova), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 maggio 2002, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

03A07148

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2003, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2002	Maggio	117,7	2,3	5,4
	Giugno	117,9	2,3	5,2
	Luglio	118,0	2,3	5,1
	Agosto	118,2	2,5	5,3
	Settembre	118,4	2,6	5,2
	Ottobre	118,7	2,6	5,2
	Novembre	119,0	2,7	5,0
	Dicembre	119,1	2,7	5,0
	Media	*117,9*		
2003	Gennaio	119,6	2,7	5,0
	Febbraio	119,8	2,5	4,8
	Marzo	120,2	2,6	5,1
	Aprile	120,4	2,5	4,9
	Maggio	120,5	2,4	4,7

03A07338

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ANCONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi del sesto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la ditta Impero Argenti S.r.l., assegnataria del marchio di identificazione 181-AN, corrente in Loreto via Barca, 4 - ha smarrito in data e luogo imprecisati i punzoni sotto indicati:

n. 2 punzoni dritti di 2º grandezza;

n. 2 punzoni dritti di 3º grandezza;

n. 1 punzone dritto di 4º grandezza.

03A07139

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501136/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.